

Delibera n° 1292

Estratto del processo verbale della seduta del
20 agosto 2021

oggetto:

LR 20/2005, ART 15 (SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA).
DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI MENSILI DEL BENEFICIO PER LA FREQUENZA DI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2021-2022.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e in particolare l'articolo 15, il quale:

- al comma 1 istituisce il Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti accreditati sia pubblici sia del privato sociale e privati;
- al comma 2 demanda al regolamento regionale la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1 ai fini del trasferimento agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, nonché la determinazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;

Visto il Regolamento emanato con D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);

Visto il D.P.Reg. 26 maggio 2021, n. 88/Pres. con cui è stato approvato il Regolamento di modifica al Regolamento emanato con D.P.Reg. 48/2020, al fine di apportare alcune modifiche al testo del Regolamento suindicato allo scopo di effettuare l'allineamento rispetto al sistema dell'accredimento in quanto, dall'anno educativo 2021/2022, l'accesso al Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie è rivolto soltanto ai servizi per la prima infanzia accreditati e di consentire, nel contempo, ai gestori dei servizi educativi per la prima infanzia la programmazione delle tariffe da applicare per l'anno educativo 2021/2022;

Atteso che, si sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del citato D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres. e s.m.i., fermo restando il possesso di tutti i requisiti ivi previsti alla data di presentazione della domanda, il beneficio è riconosciuto:

- al nucleo familiare in cui uno dei genitori sia residente o svolga attività lavorativa in regione da almeno dodici mesi continuativi;
- al nucleo familiare con valore dell'ISEE pari o inferiore ad euro 50.000,00, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013;
- alle madri di figli minori, anche in assenza di presentazione di dichiarazione ISEE, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza, debitamente attestato dai soggetti indicati al comma 2 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres. e s.m.i., che dispone che con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario in corso, maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse finanziarie allocate per il medesimo scopo nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo e dei dati complessivi comunicati dagli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni in relazione alle richieste di beneficio pervenute, sono stabiliti annualmente gli importi mensili del beneficio come segue:

- a) per i nuclei familiari con un unico figlio minore, fino ad un massimo di euro 250,00 per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i) del citato regolamento e fino ad un massimo di euro 125,00 per la frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera j), nonché per la frequenza di centri bambini e genitori e di spazi gioco come

definita all'articolo 2, comma 1, lettera k);

b) per i nuclei familiari con più figli minori, fino ad un massimo di euro 450,00 per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i) e fino ad un massimo di euro 225,00 per la frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera j), nonché per la frequenza di centri bambini e genitori e di spazi gioco come definita all'articolo 2, comma 1, lettera k);

Visto, inoltre, l'articolo 6, comma 2, del D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres. e s.m.i., che dispone che, qualora il medesimo nucleo familiare abbia due o più figli minori iscritti e frequentanti contemporaneamente uno dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, il beneficio è riconosciuto a tutti i figli, nella misura prevista al comma 1, lettera b) del citato regolamento;

Considerato che, fermi restando i requisiti di accesso al beneficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del succitato D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres. e s.m.i., il comma 3 dell'articolo 6 dispone che il beneficio determinato ai sensi del comma 1 è ridotto del 50 per cento se il genitore richiedente, componente il nucleo familiare, è residente o presta attività lavorativa nel territorio regionale da meno di 5 anni continuativi;

Dato atto che i dati trasmessi da tutti gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni secondo le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento sono i seguenti:

- in relazione ai nuclei familiari con un unico figlio minore sono state trasmesse complessivamente n. 1.466 domande, per un fabbisogno complessivo corrispondente a un totale di 16.183 mesi di frequenza di servizi educativi come meglio specificato nel prospetto sotto riportato:

Fabbisogno MESI - Numero mesi richiesti complessivamente - anno educativo 2021/2022			
Nucleo familiare con un unico figlio minore			
	Frequenza Tempo Pieno	Frequenza Tempo Parziale	Totale complessivo
Nido d'infanzia	13879	1275	15154
Residenza Meno di 5 anni	1194	115	1309
Residenza Più di 5 anni	12685	1160	13845
Servizio educativo domiciliare	614	287	901
Residenza Meno di 5 anni	46	24	70
Residenza Più di 5 anni	568	263	831
Spazio gioco	0	128	128
Residenza Più di 5 anni	0	128	128
Totale complessivo	14493	1690	16183

- in relazione ai nuclei familiari con due o più figli minori sono state trasmesse complessivamente n. 2.831 richieste, per un fabbisogno complessivo corrispondente a un totale di 31.091 mesi di frequenza di servizi educativi come meglio specificato nel prospetto sotto riportato:

Fabbisogno MESI - Numero mesi richiesti complessivamente - anno educativo 2021/2022			
Nucleo familiare con due o più figli minori			
	Frequenza Tempo Pieno	Frequenza Tempo Parziale	Totale complessivo
Nido d'infanzia	27980	1512	29492
Residenza Meno di 5 anni	1550	111	1661
Residenza Più di 5 anni	26430	1401	27831
Servizio educativo domiciliare	1357	106	1463
Residenza Meno di 5 anni	23	0	23
Residenza Più di 5 anni	1334	106	1440
Spazio gioco	0	136	136
Residenza Più di 5 anni	0	136	136
Totale complessivo	29337	1754	31091

Rilevato che, sulla base dei dati trasmessi, il fabbisogno complessivo, comprensivo della quota del 10% delle risorse disponibili a titolo di maggiorazione, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres., ammonta ad euro 18.590.770,00, da ripartire in misura proporzionale al fabbisogno segnalato da ciascun ente gestore del Servizio sociale dei Comuni;

Vista la Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.";

Rilevato altresì che il fabbisogno complessivo suindicato, destinato all'abbattimento rette per l'anno educativo 2021/2022, trova copertura sui capitoli 7687 e 8461, destinati alla finalità di cui trattasi, per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio 2022;

Valutato, alla luce dei dati trasmessi e delle risorse disponibili, di determinare l'intensità del beneficio per i nuclei familiari con un unico figlio minore in euro 250,00 mensili e per i nuclei familiari con più figli minori in euro 450,00 mensili;

Ritenuto di individuare nel 50% di quanto indicato per le frequenze a tempo pieno, il beneficio stabilito per le frequenze a tempo parziale nei limiti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera j) del D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres. e s.m.i.;

Ritenuto altresì di individuare i benefici spettanti per la frequenza di centri per bambini e genitori e spazi gioco in misura pari a quelli sopra indicati per la frequenza di nidi e servizi educativi e domiciliari a tempo parziale, riguardando in entrambi i casi un numero massimo di ore di frequenza sostanzialmente analogo;

Ritenuto, alla luce dei dati trasmessi e delle risorse disponibili, nonché di quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres. e s.m.i., di stabilire per l'anno educativo 2021-2022 l'intensità dei benefici regionali nelle misure indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che il beneficio, così come determinato, non spetta per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo, come previsto dal comma 5 del citato articolo 6, del D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres. e s.m.i.;

Dato che, ad integrazione delle risorse regionali, con decreto n. 4744/LAVFORU del

10 maggio 2021, è stato approvato l'Avviso pubblico, in attuazione del programma specifico n. 23/21 - Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia, a valere sull'asse 2, Inclusione sociale e lotta alla povertà, priorità d'investimento 9.iv), con una disponibilità finanziaria di euro 4.500.000,00, per promuovere l'accesso delle famiglie, in possesso di requisiti specifici, ai servizi educativi per la prima infanzia;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 12 luglio 2019, n. 1207 ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali: modifiche", e s.m.i.;

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo;
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 recante "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023";
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 "Legge di stabilità 2021";
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 "Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023";
- la delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale (BFG) 2021 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie e gli indirizzi per la spesa e successive variazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,

la Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres. e s.m.i. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)) e successive modifiche, sono determinati, per l'anno educativo 2021-2022 gli importi mensili del beneficio per la frequenza di servizi educativi per la prima

infanzia nella misura indicata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE